

**T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 17/12/2024)  
20/05/2025, n. 9700**

*CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI > Graduatoria*

*ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA > Concorsi, in genere*

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15765 del 2023, proposto da G.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Imbriani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

di M.B., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'avviso n. (...) del 3.8.2023 del Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, recante "procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 quater del D.L. 29 dicembre, n. 198";
- dell'avviso n. (...) del 14 settembre 2023 del Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - avente ad oggetto "avviso apertura turno scorrimento aspiranti in applicazione art.5 comma 11 quater D.L. n. 198 del 2022 convertito in L. n. 14 del 24 febbraio 2023 "Milleproroghe";
- dell'avviso n. (...) del 19 settembre 2023 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria relativa all'"avviso apertura turno scorrimento aspiranti in applicazione art.5 comma 11 quater D.L. n. 198 del 2022 convertito in L. n. 14 del 24 febbraio 2023 "Milleproroghe";
- dell'avviso n. (...) del 3 ottobre 2023 - art. 1, unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081", con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimento;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell'interesse del ricorrente. Con riserva di eventualmente impugnare con motivi aggiunti gli atti al momento non conosciuti e richiesti dai ricorrenti e non ancora forniti dalla pubblica amministrazione;

nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previo e per l'effetto

dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserito nell'elenco della graduatoria dei vincitori, al fine di procedere all'anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico (2023/2024).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso straordinario (classe (...)) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Capo dipartimentale del Ministero dell'istruzione e dell'università, con riferimento all'anno scolastico 2023-2024.

Il concorso si è concluso con l'approvazione della graduatoria dei 160 vincitori.

In applicazione dell'[art. 5](#), comma 11 quater, del [D.L. n. 198 del 2022](#) (poi convertito nella [L. n. 14 del 2023](#)), l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha emanato due avvisi, con cui ha segnalato la copertura di 139 posti e la decisione di procedere con lo scorrimento della graduatoria per l'anno scolastico 2023-2024, nei limiti degli ulteriori 21 posti originariamente oggetto del concorso.

Un primo avviso - di data 14 settembre 2023 - ha riguardato lo scorrimento di 21 candidati e un secondo avviso - di data 19 settembre 2023 - ha riguardato lo scorrimento di ulteriori tre candidati, a seguito della rinuncia di 3 candidati tra i 21 dapprima convocati.

Al termine del procedimento, è stato emanato l'avviso n. (...) del 3 ottobre 2023, recante la pubblicazione della graduatoria di tutti i vincitori, inclusi i 21 candidati individuati a seguito dei due scorrimenti della graduatoria sopra menzionati.

2. Col ricorso in esame (notificato all'Amministrazione scolastica e ad una controinteressata), il ricorrente - collocatosi alla posizione 185 - ha impugnato tutti gli atti del procedimento, formulando quattro motivi.

3. Con il primo motivo, è lamentata la sussistenza di profili di eccesso di potere, nonché la violazione degli [articoli 3 e 97](#) della Costituzione e dell'[art. 3](#) della [L. n. 241 del 1990](#).

Dopo aver premesso di essere titolare di un interesse legittimo, il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della finalità della normativa vigente, volta a disporre l'immissione in ruolo dei docenti 'precari', in possesso di taluni requisiti.

Egli ha lamentato che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non avrebbe tenuto conto delle rinunce dei candidati e non avrebbe coperto i 160 posti messi a concorso.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la sussistenza di profili di eccesso di potere, per difetto di presupposto, travisamento, inadeguata motivazione ed istruttoria, rilevando che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la controinteressata aveva rinunciato all'assunzione, avendo superato un concorso ordinario (per la stessa classe di concorso, (...)), che ha comportato la sua assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal mese di settembre 2022.

L'Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto considerare tale candidata come rinunciataria e scorrere ulteriormente nella graduatoria del concorso straordinario, in applicazione dell'[art. 59](#), comma 9 bis, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), come convertito nella [L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

Col terzo motivo, il ricorrente ha ribadito la sussistenza di profili di eccesso di potere, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la controinteressata come rinunciataria.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno (anche in forma specifica), derivante dall'emanazione degli atti dell'Amministrazione, ravvisandone la colpa, anche sotto il profilo di perdita di chance.

4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, depositando una memoria di data 14 dicembre 2023, con cui ha chiesto la reiezione del ricorso, perché infondato.

5. La domanda cautelare è stata respinta da questo Tribunale, con l'ordinanza n. 266 del 24 gennaio 2024.

A seguito dell'emanazione dell'ordinanza istruttoria n. 1418 del 17 aprile 2024 del Consiglio di Stato, resa in sede di appello cautelare, il Ministero ha depositato un'ulteriore memoria, con cui ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso.

Parte ricorrente non ha controdedotto.

6. Così ricostruiti i fatti di causa, ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto.

7. Con i primi tre motivi di ricorso, sostanzialmente coincidenti, il ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della rinuncia formulata dalla controinteressata.

La censura così riassunta risulta infondata.

In esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1418 del 2023, disposta dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha specificamente elencato - con la nota prot. n. (...) del 4 luglio 2024 - i nominativi dei candidati che hanno rinunciato, dapprima in numero di 21 e poi in numero di 3, tra i quali non rientra quello della controinteressata, ragion per cui la stessa non è mai stata depennata dalla graduatoria.

Come riconosciuto anche nel ricorso introduttivo, solo 139 vincitori della procedura de qua (per la cdc (...) nel Lazio) sono stati destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, in quanto vi sono state 21 rinunce tra i 160 candidati risultati vincitori all'esito della procedura concorsuale.

Al fine di procedere alla surroga dei rinunciatari in base al disposto dell'[art. 5](#), comma 11 quater, del [D.L. n. 198 del 2022](#) convertito in [L. n. 14 del 2023](#), l'Amministrazione ha pubblicato dapprima l'elenco dei non vincitori (con D.D.G. n. 1207 del 3 agosto 2023, in cui il ricorrente risulta collocato alla posizione n. 185, rimasta incontestata) e successivamente l'Avviso di apertura del turno di nomina (prot. n. (...) del 14 settembre 2023), con il quale sono stati convocati i candidati collocatisi a partire dalla posizione 161 fino alla posizione 181 inclusa, per un totale di n. 21 posti.

Intervenute ulteriori tre rinunce tra i suddetti 21 candidati convocati in surroga, l'Amministrazione ha pubblicato un nuovo avviso di apertura del turno di nomina (prot. n. (...) del 19 settembre 2023), per la copertura degli ulteriori 3 posti rimasti vacanti a seguito del primo scorrimento, convocando conseguentemente i candidati che risultavano collocati alle posizioni 182, 183 e 184 inclusa.

Contrariamente a quanto ha prospettato il ricorrente, non rileva la circostanza che la medesima controinteressata sia risultata vincitrice di un altro concorso, poiché non risulta che ella abbia rinunciato ad essere collocata nella graduatoria in questione, non potendosi neppure contestare la sua facoltà di scegliere quale posto ricoprire, a seguito del superamento dei due concorsi.

Ne consegue che è stata correttamente redatta la graduatoria dei complessivi 160 vincitori del concorso, reintegrata mediante lo scorrimento di 21 candidati.

Infine, non rileva la mancata stipula dei contratti con i 21 candidati subentrati a quelli originariamente rinunciatari, poiché essa è dipesa da un atto di natura organizzativa non contestato nel presente giudizio, vale a dire quello di data 3 ottobre 2023, n. 1931, che ha accantonato i relativi posti, in attesa

della conclusione delle operazioni di mobilità per il successivo anno scolastico.

8. Poiché risultano infondati i primi tre motivi, va respinto anche il quarto motivo, con cui è stato chiesto il risarcimento dei danni.

9. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

10. Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. (...) del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario